

ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE DI OTTICO-OPTOMETRISTA

Commento del Presidente Vittoriano Farsetti

ART. 1.

(Istituzione della professione)

1. È istituita la professione di ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è la figura che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale, l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista e che fornisce, per la correzione dei difetti ottici e rifrattivi, occhiali, lenti correttive ed estetiche ed ausili visivi per ipovedenti.

ART. 2.

(Ambiti operativi)

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce e applica all'utente occhiali, lenti correttive ed estetiche ed ausili visivi per ipovedenti.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede, altresì, alla fornitura diretta al pubblico ed alla riparazione di lenti ed occhiali, quando l'utente che ne dà la commissione presenta le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.
3. L'ottico-optometrista è tenuto, prima di eseguire l'esame delle deficienze puramente ottiche della vista, a richiedere la certificazione del medico oculista che attesti l'assenza di patologie oculari. La suddetta certificazione ha validità per quattro anni dal suo rilascio ovvero per due anni per la fascia di popolazione superiore ai 65 anni di età e per l'età pediatrica.
4. L'ottico-optometrista, in nessun caso, svolge attività dirette all'accertamento di malattie, quali la tonometria, la topografia corneale e la campimetria, all'effettuazione di diagnosi ed alla elaborazione ed esecuzione di terapie compresa la correzione di difetti mediante laser ad eccimeri od altre tecnologie o ogni altra attività di tipo invasivo.
5. L'ottico-optometrista non può prescrivere farmaci di alcun tipo, compresi i colliri diagnostici. L'ottico-optometrista fornisce informazioni scritte delle misurazioni effettuate.

ART. 3.

(Rapporto di lavoro)

1. L'ottico-optometrista svolge la sua attività autonomamente o in collaborazione con il medico oculista.
2. L'ottico-optometrista esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza o libero-professionale.
3. In ogni regione viene istituito, secondo il criterio della residenza, l'Albo degli ottico-optometristi. La tenuta dell'Albo avviene con le modalità fissate dalla Regione e sotto il controllo della medesima. Le funzioni dell'Albo sono finanziate dagli iscritti al medesimo.

ART. 4.

(Applicazione delle lenti a contatto)

1. Resta fermo che le lenti a contatto rientrano nei dispositivi medici sub I,1e2, di cui all'allegato n. 9 al Dlgs 24 febbraio 1997, n. 46. Ai fini dell'applicazione delle lenti a contatto l'ottico-optometrista deve essere in possesso dell'apposito titolo abilitante specifico ed è tenuto a richiedere una certificazione del medico oculista che attesti la non sussistenza di patologie che sconsiglino detta applicazione. L'ottico-optometrista è tenuto altresì ad acquisire il consenso informato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 5.

Abilitazione alla professione di ottico-optometrista

1. Il diploma di laurea di ottico-optometrista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
2. Il corso per il rilascio del diploma di laurea di ottico-optometrista è istituito ed attivato presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, prevedendo, altresì, il collegamento con le facoltà di medicina e chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.
3. Sono abilitati all'esercizio della professione coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, che abbiano conseguito attestati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento dell'arte ausiliaria di professione sanitaria di ottico e che siano in grado di dimostrare di aver esercitato la professione di ottico per almeno cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Norme finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato.

COMMENTO

La FIO-Confesercenti è venuta a conoscenza della nuova bozza di proposta sul profilo professionale dell'ottico-optometrista, presentata dall'On. Moroni, relatrice della legge, al Comitato ristretto della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, quale base per la discussione del provvedimento (vedi allegato).

La categoria è veramente dispiaciuta nel constatare la perseveranza nel non voler riconoscere l'importante ruolo dell'ottico-optometrista, compito che questi ormai svolge regolarmente e sempre con maggiore professionalità. E' vero che in Italia la formazione non è omogenea, ma se non viene varato un provvedimento legislativo per la regolamentazione della professione, non ci sarà mai uniformità. E' importante ribadire che l'ottico non vuole prevaricare i suoi limiti, pertanto non è fra le sue richieste la prescrizione di farmaci o la correzione con laser ad eccimeri o praticare esami oculari invasivi e tanto meno fare diagnosi. Chiede, ritenendosi un tecnico della visione, di lavorare su occhi sani, e quindi se prima del suo operato viene eseguita una visita specialistica tanto meglio, ma questa non deve essere una condizione sine qua non. L'ottico italiano non chiede di sostituirsi al medico, anzi è un tecnico a cui il medico potrebbe ricorrere con estrema facilità e l'ottico sarebbe felicissimo di collaborare nell'interesse dell'utente finale. Misurare la pressione dell'occhio con un tonometro a soffio, non invasivo, eseguire un campo visivo, rilevare i dati corneali con un topografo o analizzare il liquido lacrimale, non è fare diagnosi, è semplicemente eseguire una rilevazione di dati, utili per l'applicazione di lenti a contatto o per essere poi analizzati ed interpretati da un medico oculista. Qualsiasi centro di analisi rileva dati senza fare diagnosi, dati che poi vengono interpretati da un medico.

Riteniamo che con una maggiore chiarezza dei ruoli, con i dovuti limiti etici e professionali, si possa instaurare un proficuo dialogo ed una efficace collaborazione nell'interesse di tutti.

La FIO-Confesercenti è disponibile al dialogo per cercare di trovare soluzioni che soddisfino i medici oculisti, gli ottici e soprattutto gli utenti finali che da una maggiore collaborazione potrebbero trarre notevoli vantaggi, vantaggi che si ripercuoterebbero anche sul SSN.

Il Presidente Nazionale
Vittoriano Farsetti